



Work in progress
La riforma delle professioni regolamentate

Incontro con il ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri

Roma, 21 maggio 2013

Illustrissimo Ministro,

Le esprimerLe il nostro profondo ringraziamento per l'attenzione manifestata verso il mondo delle professioni regolamentate, con queste brevi note vogliamo offrirLe un primo contributo all'avvio di un confronto e di una collaborazione che ci auguriamo intensa e proficua.

Le professioni dell'area tecnica e scientifica che si riconoscono nel PAT (Chimici, Dottori agronomi e Dottori forestali, Geometri, Geologi, Ingegneri, Periti agrari, Periti industriali e Tecnologi alimentari, in rappresentanza di oltre 440.000 professionisti), pur contestando l'approccio a tratti ideologico sul tema della riforma delle professioni regolamentate, hanno espresso piena condivisione sui principali aspetti del disegno riformatore, inclusi quelli che pure comportano oneri gravosi e aggiuntivi per i professionisti (tra tutti, introduzione dell'obbligo dell'assicurazione e della formazione continua). Ciò è dovuto anche all'impegno e all'elevatissima professionalità dimostrata dagli Uffici del Suo Ministero, con i quali vi è stata una continua e proficua interlocuzione.

Il quadro delle norme che sovrintende il sistema delle professioni regolamentate è quanto mai stratificato e disomogeneo: accanto a professioni istituite negli anni '20 del secolo scorso (solo per riferirsi alle professioni dell'area tecnica e scientifica: Chimici, Geometri, Ingegneri e Periti industriali) ve ne sono altre di più recente istituzione (Tecnologi Alimentari) o che recentemente hanno visto una rivisitazione del proprio ordinamento (Dottori agronomi e Dottori forestali, Periti agrari).

Oltre al completamento e all'emanazione dei provvedimenti ancora necessari per la piena implementazione del disegno riformatore scaturito dai principi delega contenuti nel D.L. n. 138/2011, sono, quindi, necessari ulteriori interventi sul quadro normativo di "contorno" e su quello specifico di ogni professione che consentano alle stesse di adeguare il proprio ordinamento alle esigenze di una società moderna e di una economia aperta, mantenendo inalterata la qualità delle prestazioni e la tutela della sicurezza dei cittadini; tutela che, nei fatti, è l'unica ragione

d'essere delle professioni regolamentate ed, in particolare, di quelle dell'area tecnica e scientifica.

Questa tutela è oggi resa ancora più difficile da un quadro normativo che disattende i più elementari requisiti di pertinenza e legittimità. I mass media si ricordano delle professioni dell'area tecnica e scientifica solo quando gli edifici crollano a causa di norme costruttive promulgate senza confronto con i soggetti competenti; per le contaminazioni ambientali dovute a scelte superficiali e scellerate; per le intossicazioni alimentari e/o epidemie conseguenti a verifiche solo virtuali di protocolli operativi che dovrebbero garantire qualità, tracciabilità e quant'altro. Ciò accade perché, spesso, il legislatore regionale e nazionale dimentica l'esistenza delle professioni, soprattutto di quelle tecniche e scientifiche, ed il quadro normativo di riferimento, consentendo lo svolgimento di attività altamente impattanti per la sicurezza dei cittadini a soggetti privi dei necessari requisiti di competenza e professionalità. Ciò costringe le professioni regolamentate a ricorrere a procedure di impugnazione di norme e/o messa in mora di amministrazioni che propongono regole e regolamenti che, oltre ad essere un inutile perdita di tempo e di risorse, sono foriere di costanti incertezze.

Quelle elencate nelle pagine seguenti sono alcune delle questioni che necessitano di una più urgente attenzione; si tratta di un elenco indicativo e non esaustivo di problematiche, che, peraltro, devono essere declinate nella specificità di ogni singola categoria professionale.

Come i Suoi Uffici potranno testimoniare, in questi ultimi anni le professioni dell'area tecnica e scientifica hanno dimostrato di poter fornire un contributo fattivo al complesso processo di revisione degli ordinamenti e delle norme di sistema che sovrintendono il sistema delle professioni regolamentate. La richiesta che ci permettiamo di avanzare è quella di dare continuità a tale rapporto di collaborazione, attraverso l'istituzione di un tavolo permanente di confronto mediante il quale, nel pieno rispetto dei ruoli e delle attribuzioni, analizzare le problematiche e avanzare possibili soluzioni.

Con la certezza di poter fruire della sua costante attenzione ci è gradito porgerLe i nostri migliori saluti

Armando Zambrano
Coordinatore P.A.T.
Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri

Armando Zingales
Presidente
Consiglio Nazionale Chimici

Lorenzo Benanti
Presidente Collegio Nazionale dei
Periti Agrari e dei Periti Agrari
Laureati

Andrea Sisti
Presidente Consiglio dell'Ordine
Nazionale dei Dottori Agronomi e
dei Dottori Forestali

Giuseppe Jogna
Presidente Consiglio Nazionale dei
Periti Industriali e dei Periti
Industriali Laureati

Fausto Savoldi
Presidente
Consiglio Nazionale Geometri e
Geometri Laureati

Carla Brienza
Presidente Ordine Nazionale dei
Tecnologi alimentari

Gian Vito Graziano
Presidente Consiglio Nazionale dei
Geologi

INDICE

| | |
|--|--------|
| 1. Emanare il Testo Unico recante le disposizioni vigenti sugli ordinamenti professionali | Pag. 6 |
| 2. Risolvere alcune criticità in merito all’obbligo dell’assicurazione professionale | “ 7 |
| 3. Società tra professionisti: il nodo delle società multidisciplinari | “ 10 |
| 4. Abolizione delle province e riorganizzazione ambiti territoriali Ordini | “ 13 |
| 5. Modificare il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 | “ 16 |
| 6. Emanare il regolamento recante la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l’ affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria | “ 20 |
| 7. Aggiornare i compensi dei periti e consulenti tecnici nominati dal giudice | “ 22 |

1. Emanare il Testo Unico recante le disposizioni vigenti sugli ordinamenti professionali

Il comma 5 bis dell'art. 3 del Decreto Legge n. 138/2011 (come modificato dall'art. 33 del Decreto Legge. 201/2011) dispone che *“Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012”*.

Il successivo comma 5 –ter dispone che *“Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5 –bis in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17 –bis della legge 23 agosto 1988, n. 400”*.

Le professioni dell'area tecnica hanno collaborato fattivamente con gli Uffici del Ministero alla individuazione delle norme abrogate e alla composizione del quadro normativo di propria competenza. Si è trattata di un'attività complessa, particolarmente per le professioni dell'area tecnica che, in massima parte, hanno ordinamenti risalenti agli anni '20 e '30 del secolo scorso.

La stratificazione delle norme e l'introduzione di radicali innovazioni con i recenti interventi rendono improcrastinabile l'emanazione del suddetto Testo Unico, strumento fondamentale per consentire a professionisti, cittadini, istituzioni di districarsi nel groviglio di disposizioni che sovrintendono l'esercizio di così rilevanti attività.

2. Risolvere alcune criticità in merito all'obbligo dell'assicurazione professionale

L'obbligo per ogni professionista di stipulare, ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera e) del dl 138/2011 e a far data dal prossimo 13 agosto, idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale e a rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale è stato introdotto in un contesto normativo alquanto lacunoso, che rende il suo adempimento problematico e, in un'ottica di medio periodo, foriero di criticità che potrebbero di fatto impedire ad un numero cospicuo di professionisti di svolgere la propria attività professionale.

In primo luogo va, infatti, evidenziato che a fronte dell'obbligo posto dalla legge per il libero professionista di assicurare la propria attività professionale non corrisponde un obbligo analogo per le Compagnie che hanno richiesto ed ottenuto l'autorizzazione all'esercizio del ramo RC professionale, di sottoscrivere le polizze ai professionisti che lo richiedono. Ciò significa che le Compagnie che ritengano poco vantaggioso o eccessivamente rischioso sottoscrivere la polizza a un determinato professionista possono rifiutarsi di farlo. Come dimostra l'esperienza di categorie professionali che già da anni sperimentano l'obbligatorietà del possesso di polizza assicurativa (i medici, ad esempio), sono sempre più frequenti i casi di professionisti che non riescono ad adempiere a tale obbligo di legge e sono quindi costretti a limitare il loro diritto ad esercitare attività libero professionale. Diviene quindi necessario intervenire sul legislatore perché renda obbligatorio anche per le Compagnie assicurative che vogliono operare nel comparto della responsabilità civile dei professionisti, sia pur con adeguati correttivi e garanzie (v. ad es. bonus/malus tipo RC auto), la stipula delle polizze professionali.

Andrebbe poi discusso e rivisto l'obbligo di indicare gli estremi della polizza nel disciplinare d'incarico con il committente, obbligo che comporta la conseguenza che tutte le attività del professionista debbano essere assicurate, rendendo impossibile escludere, ad esempio, quelle

ritenute a basso o nullo coefficiente di rischio, le quali però possono incidere sensibilmente sul fatturato e conseguentemente sul premio complessivo. A questo proposito sarebbe necessario disporre ed elaborare un'analisi dei coefficienti di rischio delle diverse prestazioni professionali in modo da modulare i premi da corrispondere.

Dall'analisi svolta in questi mesi sulle polizze proposte dal mercato, sono emerse ulteriori criticità.

Si prenda in considerazione un aspetto chiave, ovvero la validità della garanzia. Il mercato assicurativo si è uniformato nel considerare valide le richieste di risarcimento presentate all'assicurato nel corso di validità della polizza anche se la condotta lesiva o il danno stesso si siano già verificati prima dell'inizio della copertura; detto regime viene definito di "*claims made*". Con questo tipo polizza, quindi, il professionista potrebbe avere copertura assicurativa anche senza essere stato assicurato al momento della commissione dell'errore, purché sia assicurato al momento della richiesta di risarcimento danni. Ciò comporta che il professionista, per garantirsi da eventuali pretese risarcitorie per lamentati errori professionali, deve sempre mantenere in vigore la polizza assicurativa. Ma cosa succede se il professionista non riesce a trovare una Compagnia che gli rinnovi la copertura assicurativa? Oltre a non essere più assicurato e, quindi, a non poter più esercitare la libera professione, il professionista si troverà a non essere più garantito per quei possibili errori professionali commessi negli anni passati. Tra il momento in cui il professionista commette l'errore ed il momento in cui il cliente ne ha percezione può passare, infatti, anche molto tempo.

Altra questione determinante è quando il professionista riduce la rischiosità dell'attività professionale sino a quel momento esercitata. Un esempio: un ingegnere per un certo numero di anni è attivo nella progettazione di gallerie stradali che però ora non esegue più, riducendo, quindi, il proprio rischio assicurativo. Si rivolge all'Assicuratore e chiede di modificare la copertura per adattarla alle mutate esigenze, sottoscrivendo, quindi, una polizza che non preveda l'estensione alla progettazione di gallerie. Valendo il criterio, sopra esposto, della *claims made*, qualora l'ingegnere in questione dovesse ricevere una richiesta di risarcimento per un lamentato errore nella progettazione di una galleria realizzata in passato, avendo in corso di validità una polizza che esclude

tale rischio, detto lamentato danno verrebbe respinto perché non coperto dalle attuali condizioni di polizza prestate. Di conseguenza, l'ingegnere che ha progettato gallerie, anche se non svolge più tale attività, per essere coperto per il rischio passato dovrà continuare a pagare una polizza che preveda l'estensione di rischio alla progettazione di gallerie.

Tali problematiche attendono tutte al concetto di "idoneità" della polizza professionale; idoneità che allo stato attuale è rimessa alla vigilanza unicamente degli Ordini professionali. Da questo punto di vista sarebbe auspicabile anche un intervento del legislatore per determinare, come accade in altri contesti, i parametri minimi (in termini di massimali, franchigie, esclusioni etc) di idoneità delle polizze, tarati su misura per ogni specifica categoria professionale.

3. Società tra professionisti: il nodo delle società multidisciplinari

Le professioni aderenti al PAT sono convinte sostenitrici della previsione sulle società tra professionisti, che può consentire soprattutto ai giovani di strutturarsi per competere ad armi pari con le società di capitale già attive da anni nel comparto delle professioni tecniche e di acquisire una proiezione internazionale.

E' per questo che il PAT si è adoperato con tutte le forze per sollecitare l'emanazione del DM 34/2013, regolamento attuativo delle disposizioni recate dall'art. 10 della legge n. 183/2011, pur rilevando in esso diverse criticità.

Tra queste ultime, quella più rilevante e tuttora irrisolta riguarda le società tra professionisti multidisciplinari e le disposizioni concernenti la loro iscrizione agli albi professionali.

L'art. 10 della L. n. 183/2011 si occupa delle società multidisciplinari al comma 8 prevedendo che: *“La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali”*.

Il precedente comma 7 prevede, in via generale, che: *“I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate”*.

Nel Decreto n. 34/2013 la questione dell'iscrizione delle società all'albo professionale è affrontata all'art. 8 il quale, al comma 1, prevede che: *“La società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti”*.

Per quanto concerne le società multidisciplinari, il secondo comma dell'art. 8 prevede che esse debbano iscriversi presso l'albo dell'Ordine o Collegio professionale *“relativo all'attività individuata come **prevalente** nello statuto o nell'atto costitutivo”*.

Sulla scorta di quanto previsto nel regolamento attuativo una società multidisciplinare potrebbe, dunque, iscriversi al solo albo relativo

alla professione “prevalentemente” espletata dalla società, lì dove la prevalenza non è valutata sul piano sostanziale ma in base a quanto eventualmente indicato nell’atto costitutivo e/o nello statuto redatto ed approvato dai medesimi soci professionisti.

La previsione dell’art. 8 si ripercuote, peraltro, sul regime disciplinare applicabile alla società multidisciplinare; difatti, l’art. 12 del Regolamento prevede che la società multidisciplinare possa essere responsabile in solido con il professionista socio, tuttavia, in questi casi essa sarà assoggettata al potere disciplinare del solo Ordine/Collegio professionale al cui Albo risulti iscritta.

Alla luce di quanto sopra, sono evidenti alcune rilevanti discrasie tra il regime normativo ordinario e quello regolamentare in materia di iscrizione agli albi delle società multidisciplinari.

Peraltro, l’art. 1 del DPR 137/2012 (prevalente rispetto al DM 34/2013) definisce il *professionista* come colui che esercita una professione regolamentata ed intende, poi, per *professione regolamentata* l’attività, o l’insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, *il cui esercizio è consentito solo a seguito d’iscrizione in ordini o collegi* subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità. Il professionista, quindi, per potersi considerare tale, **deve** essere iscritto all’albo della professione regolamentata esercitata e non ad “un albo” qualsiasi.

Tale obbligo opera non solo per il professionista “persona fisica”, ma anche per la struttura professionale “persona giuridica”, a prescindere dalla specifica previsione legislativa di cui all’art. 10, comma 7 della L. n. 183/2011, non fosse altro per la ragione che, in difetto di iscrizione, non sarebbe possibile conferire alcun incarico professionale a prescindere dalla natura giuridica del “professionista”.

Ora, considerato che il comma 7 dell’art. 10 della legge delega si riferisce evidentemente (quando afferma che: *la società è soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulti iscritta*) essenzialmente alle società “mono” disciplinari, la sua applicazione anche alle società multidisciplinari impone gli adattamenti necessari a garantirne la coerenza con i superiori principi sopra menzionati.

Sotto il profilo logico sistematico, non vi è ragione per circoscrivere l'obbligo di iscrizione delle società multidisciplinari ad un solo albo professionale. Ordinari criteri di ermeneutica legislativa lasciano deporre nel senso opposto a quello avallato dal Ministero nel regolamento in esame.

A questo si aggiunga che la “prevalenza” dell'attività dovrà essere individuata sulla base dell'atto costitutivo e dello statuto societario, ossia sulla base di atti il cui contenuto è rimesso alla libera determinazione dei sottoscrittori. Tutto ciò implica, dunque, che l'individuazione dell'attività prevalente e, con essa, il regime disciplinare alla quale sarà sottoposta la società, sia rimesso all'apprezzamento discrezionale dei soci. Orbene, quanto sopra rappresenterebbe una soluzione incompatibile con i precetti costituzionali sanciti dall'art. 25 della Costituzione ai sensi del quale: *“Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”*. Difatti, senza voler indugiare sulla natura propria della funzione disciplinare esercitata dall'Ordine nel caso delle società multidisciplinari, il Giudice sarebbe costituito per regolamento ministeriale (e non con legge) visto che il legislatore non pone il “limite” dell'iscrizione della società ad un solo Albo. Inoltre, questo giudice non sarebbe “precostituito per legge”, ma verrebbe rimesso alla libera determinazione dei soci professionisti in sede di indicazione dell'attività “prevalente” nello statuto o atto costitutivo.

Per questo si ritiene indifferibile una modifica dell'art. 8, comma 1 del DM 34/2013.

4. Abolizione delle province e riorganizzazione ambiti territoriali Ordini

La riorganizzazione delle Province, avviata con i recenti interventi normativi e attualmente “congelata”, prevede la soppressione o l'accorpamento di un rilevante numero di enti provinciali, sulla base di criteri incentrati sulla superficie geografica e sull'entità della popolazione residente.

Tale riorganizzazione avrà effetto anche su un rilevante numero di enti, che, storicamente, sono sorti e sono territorialmente organizzati su base provinciale. Tra essi anche alcuni ordini professionali (ad esempio, l'art. 2 della Legge 24 giugno 1923, n. 1395 - legge istitutiva degli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori - prevede che: *“E' istituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti iscritti nell'albo di ogni provincia”*; l'art. 1 del successivo regolamento attuativo, approvato con R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, precisa che: *“In ogni provincia è costituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti, avente sede nel comune capoluogo”*).

L'automatismo che lega l'organizzazione territoriale degli Ordini e Collegi alle province, e all'eventuale loro accorpamento, è però non solo datato ma anche inefficace a garantire il corretto funzionamento delle istituzioni ordinistiche. Un'azione ispirata al rispetto del principio della sussidiarietà orizzontale lascerebbe deporre per mantenere una organizzazione territoriale degli Ordini e Collegi il quanto più vicina alla collettività professionale di riferimento onde meglio percepirne le esigenze e consentire una equa ripartizione del contenzioso di natura disciplinare.

Come è noto gli Ordini e Collegi professionali sono “enti pubblici”. Si tratta peraltro di enti pubblici affatto particolari. Gli Ordini e Collegi professionali non rientrano infatti tra i c.d. enti pubblici a struttura gerarchico-istituzionale (c.d. “enti strumentali”). Gli Ordini e Collegi appartengono, viceversa, alla categoria specifica degli enti pubblici associativi in quanto enti esponenziali di gruppi sociali organizzati, costituiti dall'insieme degli esercenti una determinata professione.

Gli Ordini e Collegi sono peraltro dotati di una autonomia finanziaria, poiché acquisiscono i loro mezzi di finanziamento direttamente dalla base associativa di cui sono espressione, o comunque da mezzi propri non provenienti da altri centri decisionali od amministrativi. Le finalità di “riduzione della spesa” dell’apparato pubblico che supportano le norme del DL 95/2012 non possono, quindi, estendersi in alcuni modo alle istituzioni ordinistiche che sono sovvenzionate dalla contribuzione dei professionisti rappresentati.

Molte leggi istitutive degli Ordini e Collegi prevedono, in via generale, che essi si articolino (ordinariamente) su base provinciale. La scelta dell’ambito territoriale provinciale costituisce però un criterio puramente convenzionale.

Ciò è normativamente comprovato dal fatto che, nella normativa vigente, il criterio della elezione su base provinciale non è assoluto, ma trova deroga qualora vi siano ragioni per ritenerlo non idoneo per le esigenze degli ordini professionali (si vedano in proposito: l’art. 2 del Regolamento n. 2537/1925, sull’Ordine degli Ingegneri ed Architetti – ma norme analoghe sono presenti negli ordinamenti dei dottori agronomi e dottori forestali, chimici etc - , il quale prevede la formazione di ordini pluriprovinciali, quando sia esiguo il numero degli iscritti in una provincia; le norme sull’ordine dei commercialisti - art. 7 D.Lgs. 139/2005 - le quali prevedono *sia* una organizzazione territoriale elastica articolata sul circondario del Tribunale, sulla provincia o su un insieme di province a seconda del numero degli iscritti, *sia* la facoltà degli ordini di assumere iniziative di fusione e/o riorganizzazione territoriale da approvare dal Ministero Vigilante; le norme sugli ordini sanitari, le quali prevedono che l’organizzazione su base provinciale sia derogata “*se sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale e demografico*”).

La riorganizzazione per accorpamento degli enti-provincia comporta, quindi, la necessità di ridefinire *ex novo* quale sia l’ambito spaziale ottimale per l’operare delle istituzioni ordinistiche. L’organizzazione per “circoscrizioni provinciali” non può essere, infatti, automaticamente riproposta, posto che le circoscrizioni emerse dalla riforma saranno radicalmente diverse per caratteri dimensionali, identitari e di popolazione rispetto alle circoscrizioni provinciali che, nel secolo

scorso, vennero ritenute “presuntivamente” idonee per organizzare gli ordini sul territorio.

Ad oggi, anche in relazione all’istituzione delle regioni a statuto ordinario, successive a molte leggi istitutive degli ordini professionali parrebbe che, per alcune professioni, l’unità identitaria minima potrebbe essere facilmente indentificata con queste.

In sintesi si prospetta l’esigenza di definire i criteri ai quali collegare la riorganizzazione ordinistica sul territorio, svincolandola da quella provinciale; criteri che dovranno tenere conto:

- 1) del bacino di iscritti da asservire;
- 2) dei costi economici connessi alla gestione;
- 3) dei necessari collegamenti con gli organi di giustizia (l’art. 8 del dPR 137/2012 demanda ai presidenti del Tribunali la nomina dei componenti di Consigli di disciplina territoriali cui è affidata la funzione disciplinare).

5. Modifiche al D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169

Nel 2013 avranno luogo le elezioni per il rinnovo dei consigli territoriali di alcune professioni, secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

Il Decreto in questione presenta, però, diverse criticità che già in passato hanno dato origine a disfunzionalità e inefficienze.

Alcune criticità potrebbero essere superate mediante l'intervento del Ministero vigilante; altre comportano una più complessiva rivisitazione del dispositivo, probabilmente necessaria anche al fine di renderlo compatibile con il mutato quadro normativo che sovrintende gli ordinamenti professionali.

Di seguito se ne evidenziano le principali e le possibili soluzioni.

Indizione delle elezioni dei consigli territoriali.

L'articolo 3, comma 1, del D.P.R. 169 prevede un termine minimo (almeno cinquanta giorni dalla scadenza del consiglio territoriale) ma non un termine massimo per la indizione delle elezioni.

Il Ministero vigilante ha avuto modo di precisare (parere m_dg.DAG.27/02/2009.0029795.U), che, sia in base al dato letterale, sia dalla interpretazione sistematica, *“deve ritenersi che le elezioni per il rinnovo del Consiglio (...) devono comunque essere indette in prossimità della data di scadenza naturale dello stesso”*.

A tale discrezionalità nella scelta della data delle elezioni hanno spesso fatto seguito contestazioni, ricorsi e iniziative giudiziarie di vario genere da parte degli iscritti e/o dei soggetti candidati, a tutto danno dell'efficienza, dell'economicità e dell'efficacia dell'attività degli Ordini.

Ad esempio, la proclamazione della quasi totalità dei Consigli degli Ordini provinciali degli ingegneri è avvenuta nel mese di settembre 2009; di conseguenza la quasi totalità delle elezioni per il loro rinnovo sarà indetta, presumibilmente, agli inizi del mese di agosto 2013. Ciò rischia di rendere inefficaci le azioni di pubblicità delle elezioni presso gli iscritti e, soprattutto, di incidere in misura rilevante sull'affluenza elettorale. Senza considerare la necessità di tenere aperti gli Ordini (sedi del seggio

elettorale) in un periodo ove tradizionalmente sono concesse le ferie al personale amministrativo, che in molti Ordini è composto da una o due persone.

Al fine di assicurare la regolarità delle prossime elezioni si chiede, pertanto, di valutare l'opportunità di adottare un provvedimento che stabilisca un'unica data di votazione per tutti i Consigli degli Ordini disciplinati dal DPR 8 luglio 2005, n.169 che vengono a scadere nel mese di settembre 2013. Onde evitare di "restringere" ex post il mandato quadriennale dei Consigli territoriali in carica, si potrebbe pensare di fissare la data delle elezioni successivamente al mese di naturale scadenza (ad esempio, ottobre al posto di settembre). In tal modo verrebbero garantite le esigenze di certezza ed uniformità di condotta qui richiamate, senza danneggiare o limitare il pieno mandato dei consigli provinciali e dei consiglieri in carica.

Concorrenza delle schede votate per il raggiungimento del quorum.

Sempre in tema di elezione dei consigli territoriali, il comma 13 dell'art. 3 del DPR 169/2005, dispone che nel caso non sia stato raggiunto il quorum della prima votazione, le schede votate non possano concorrere "*ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione*". La disposizione in questione non appare sorretta da alcuna valida giustificazione.

Si rileva, infatti, che il comma 7 dello stesso articolo 3, riguardante le votazioni mediante lettera raccomandata (le quali – sia detto per inciso - nonostante il parere del Consiglio di Stato del 13 giugno 2005, non sono ammesse per l'elezione dei consigli provinciali), consente di includere il voto espresso per corrispondenza "*ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione*".

Evidentemente non sono le esigenze di trasparenza connesse alla corretta custodia delle schede elettorali votate ad aver determinato la scelta del legislatore di escludere, solo dal voto espresso personalmente nel seggio e non da quello espresso per corrispondenza, le schede votate ai fini del raggiungimento del quorum nelle successive votazioni.

Date le gravose maggioranze richieste dall'art. 3 del DPR 169 per il raggiungimento del *quorum*, la previsione in questione appare

ingiustificatamente limitativa e contraria ai canoni di efficienza ed economicità, in quanto impedisce di prendere in considerazione voti validamente effettuati, con pregiudizio dello stesso diritto di elettorato attivo.

E' auspicabile pertanto una modifica normativa che elimini la parola "NON" nell'ultimo periodo del comma 13 dell'art.3 del DPR 169/2005, in modo che il testo risultante affermi: *"Le schede archiviate nel plico concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione"*.

Modalità di trasmissione scheda per elezione dei Consigli nazionali.

L'art. 5, comma 5, penultimo periodo del DPR 169, dispone che le schede elettorali con i nominativi indicati dagli Ordini territoriali per l'elezione dei Consigli nazionali, siano *"immediatamente"* trasmesse *"per telefax al Ministero"*.

Nelle ultime elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini disciplinati dal DPR 8 luglio 2005, n.169, tale procedura ha palesato evidenti inefficienze. Nonostante il Ministero avesse messo a disposizione due numeri di telefax, molti Ordini non hanno potuto adempiere all'immediata trasmissione delle schede elettorali, dando adito a sospetti e polemiche.

Poiché a seguito del decreto legge 185 del 29 novembre 2008, tutte le pubbliche amministrazioni (Ordini inclusi) hanno a disposizione una casella di posta elettronica certificata (strumento idoneo a sostituire, con anche maggiore efficacia, il telefax), è auspicabile una modifica normativa che elimini le parole "PER TELEFAX" nel penultimo periodo, comma 5, art.5 del DPR 169/2005, sostituendole con "a mezzo posta elettronica certificata (PEC)". In tal modo, il testo risultante affermerà: *"La scheda è immediatamente trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al Ministero"*.

Numero componenti consigli territoriali.

L'art. 2, comma 1 del DPR 169/2005 dispone che il numero dei componenti dei consigli degli Ordini disciplinati dal DPR 8 luglio 2005, n.169 sia pari a sette, se il numero complessivo degli iscritti, non supera cento; nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma non cinquecento; undici, se il numero complessivo degli iscritti supera

cinquecento ma non millecinquecento; quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento.

Tale numero dei componenti i Consigli provinciali appare ridondante, soprattutto alla luce dell'istituzione, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, dei consigli di disciplina territoriali cui sono assegnati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo.

Se si considera che, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del DPR 137, i Consigli di disciplina territoriali sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti Consigli territoriali e che, ai sensi del successivo comma 3, la designazione dei componenti il Consiglio di disciplina avviene sulla base di un elenco predisposto di Consigli territoriali composto da un numero di nominativi doppio rispetto del numero dei consiglieri da designare, è evidente che, soprattutto per gli Ordini provinciali più piccoli, sarà financo difficile reperire un numero di candidati sufficiente a ricoprire tutti gli incarichi previsti.

Anche in questo caso è quindi auspicabile una modifica normativa che riduca, il numero dei componenti i consigli degli Ordini disciplinati dal DPR 8 luglio 2005, n.169.

Appare comunque opportuno stabilire le modalità di cui all'art. 5 comma 9 del "regolamento per la designazione dei componenti i consigli di disciplina territoriali" laddove prevede che: *"Qualora il numero degli iscritti all'Ordine territoriale sia esiguo, ove sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministro Vigilante, su richiesta degli Ordini territoriali interessati, sentito il Consiglio Nazionale, può disporre che un Consiglio di disciplina territoriale estenda la sua competenza agli iscritti negli Albi di due o più ambiti territoriali finitimi, designandone la sede."*

6. Emanazione del regolamento recante la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l' affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria

L'abrogazione della disciplina in materia di tariffe professionali e dell'art. 14 della L. 2 marzo 1949, n. 143, recante classi e categorie delle opere, determinata dall'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (cd. decreto liberalizzazioni) ha comportato, inevitabilmente, una situazione di indeterminatezza per le stazioni appaltanti. Queste ultime, infatti, in caso di affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria, non disponevano più di riferimenti certi per la definizione dell'importo da porre a base di gara.

Tale lacuna normativa è stata colmata dall' art. 5 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, che stabilisce: *«ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi»*. Per disciplinare la fase transitoria il legislatore ha previsto, altresì, che nelle more dell'emanazione del previsto decreto ministeriale, possono continuare ad applicarsi le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 1 del 2012. Pertanto, allo stato, si consente, per la stima dei compensi da porre a base d'asta per i servizi di architettura e di ingegneria, l'utilizzazione sia dell'articolo 14 della l. n. 143 del 1949 che del D.M. 4/4/2001, sino alla emanazione del presente decreto ministeriale, che individua i nuovi parametri.

Secondo i dati del monitoraggio dei bandi di progettazione svolto dal Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri, tale opzione è disattesa dalla grande maggioranza delle stazioni appaltanti, le quali stabiliscono i corrispettivi da porre a base di gara sulla base di parametri

aleatori, con evidenti conseguenze per la trasparenza, legittimità, efficacia ed efficienza del delicatissimo e importantissimo processo di realizzazione dei lavori pubblici.

Gli Uffici del Ministero hanno predisposto da mesi una bozza di decreto, sulla quale nei giorni scorsi si è espresso positivamente il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Non sembrano sussistere ulteriori ostacoli all'emanazione del provvedimento, quanto mai urgente e necessaria.

7. Aggiornare i compensi dei periti e consulenti tecnici nominati dal giudice

I compensi dei periti e consulenti tecnici nominati dai giudici sono regolati dal D.P.R. n. 115/2002 (*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia*) il quale, nell'abrogare esplicitamente la Legge 8 luglio 1980 n° 319 (ad eccezione dell'art.4 relativo, agli "onorari commisurati al tempo") ha sostituito, riscrivendole quasi uguali, gran parte delle norme che precedentemente regolavano la materia.

In contemporanea alla approvazione del Testo unico è stato approvato il Decreto Ministeriale 30 Maggio 2002 recante "Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti, tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale".

La legge prescrive che i compensi spettanti ai periti e consulenti tecnici riportati nel Decreto Ministeriale 30 Maggio 2002 debbano essere aggiornate all'aumento del costo della vita, adeguando gli importi con cadenza triennale. L'art. 54 del testo Unico, infatti, prevede che: "La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze".

Tale adeguamento, dal 2002, non è mai stato praticato.

Allo stato attuale, gli importi definiti dal Decreto Ministeriale 30 Maggio 2002 risultano del tutto inadeguati a compensare prestazioni e relative responsabilità dei periti e consulenti utilizzati dai giudici.

A titolo d'esempio, gli onorari commisurati a tempo (vacazioni, delle durata di due ore) continuano ad essere remunerati nella misura di € 14,68 per la prima vacanza e di € 8,15 per ciascuna delle vacanze successive. Importi che risultano essere inferiori ai minimi retributivi riconosciuti per le collaborazioni domestiche.